

## Gli Osservatori Civili

Il processo giusto e di ragionevole durata rappresenta oggi principio sancito dalla Costituzione (art. 111 cost.). Non è necessario soffermarsi e ribadire, trattandosi di principio chiaro, acquisito e non scalfibile, che l'attività giudiziaria in generale e quella del magistrato in particolare, non rispondono a logiche economiche o paraziendalistiche; tuttavia deve essere ormai chiaro a tutti, e da ritenersi parimenti acquisito, l'argomento che anche il lavoro del magistrato deve calarsi in una organizzazione controllabile, volta al conseguimento di risultati complessivi adeguati.

Una organizzazione efficiente è condizione primaria, nel contesto storico e sociale in cui viviamo, anche per un recupero di credibilità della magistratura tutta.

L'adeguata organizzazione del magistrato, sempre muovendosi nel chiaro quadro normativo e costituzionale del giusto processo, passa attraverso l'acquisizione di metodi di "conoscenza", "gestione" e "controllo" del proprio lavoro che al giudice devono essere chiari e che il magistrato deve utilizzare al fine di orientare la sua attività verso quegli obiettivi riscontrabili di efficienza e produttività ai quali, come detto, la nostra attività non può sottrarsi, anche alla luce delle nuove disposizioni in tema di valutazione di professionalità.

Il giudice è oggi responsabile non solo del contenuto delle sue decisioni, ma anche dell'efficacia del proprio operato e dell'organizzazione del proprio lavoro. L'ordinamento giudiziario lo evidenzia sotto un profilo strettamente disciplinare; la normazione del CSM lo evidenzia sotto il profilo della valorizzazione del patrimonio professionale del magistrato. Invero, nelle circolari del CSM via via succedutesi nel tempo è ormai frequente il riferimento alla professionalità, in materia di valutazione per la progressione in carriera e per il conferimento o la conferma degli incarichi direttivi (per questi ultimi l'attenzione al profilo organizzativo è fondamentale).

Si inserisce a pieno titolo in questa ricerca "organizzativa", l'attività degli osservatori sulla giustizia civile, che arricchisce di contenuti, in particolare, il metodo di "gestione" dell'attività di udienza (e non solo) del magistrato.

Gli osservatori sono una manifestazione di autonomia collettiva fondata sull'etica della corresponsabilità, che discende dal riconoscimento di un comune interesse alle sorti della giustizia civile, e assicurata sul piano normativo dalla libertà costituzionale di associazione.

Magistrati, avvocati, docenti universitari e personale giudiziario, senza l'osservanza di particolari formalità, si assumono l'impegno di operare, con iniziative congiunte o coordinate, per migliorare l'efficienza della giustizia civile in un certo ambito locale.

L'attività degli osservatori è volta soprattutto alla ricerca di prassi virtuose e condivise: al centro dell'interesse degli osservatori non vi è la prassi in sé e per sé considerata, ma la valorizzazione della prassi nella prospettiva di promuovere la qualità della giustizia civile; si codificano, dunque, prassi condivise, al fine di rendere più efficiente la gestione del processo.

La consapevolezza del ruolo centrale che la prassi riveste nell'assetto del processo civile matura sul piano dottrinale ben prima della nascita degli osservatori (nascita collocabile negli anni novanta). Ne parla Piero

Calamandrei nel volume *Processo e democrazie* pubblicato nel 1952: “in realtà ciò che plasma il processo, ciò che dà la sua fisionomia tipica non è la legge processuale, ma è il costume di chi la mette in pratica. Il diritto scritto non è che un contorno esterno entro il quale il rilievo, coi colori e i chiaroscuri, è dato dal costume. Ogni procedimento ha questa caratteristica: che, per quanto minuziose siano le norme che disciplinano il suo svolgimento, le attività che lo compongono non possono mai essere previste in maniera così rigorosa da non lasciare un certo margine all’iniziativa ed alla discrezione personale di chi è chiamato a compierle”.

La valorizzazione della prassi, inoltre, riafferma il valore delle garanzie costituzionali e del principio di legalità nella disciplina processuale anziché sminuirlo; gli osservatori valorizzano le prassi virtuose non contro la legge e le garanzie costituzionali, bensì negli spazi che la legge processuale lascia fisiologicamente a disposizione degli operatori del diritto.

Bisogna prendere atto che la riaffermazione del principio di legalità, pur fondamentale, da sola non è sufficiente a garantire risultati soddisfacenti sul piano pratico della risposta di giustizia; il sistema normativo processuale non deve rimanere chiuso nella sua autoreferenzialità, ma deve apprendere dall’ambiente circostante, come un polmone aperto sull’esperienza.

I “protocolli” raccolgono, quindi, regole di comportamento rivolte a tutti gli operatori e contribuiscono di per sé alla formazione ed elaborazione delle prassi virtuose grazie all’adesione libera e spontanea dei consociati.

In definitiva, dunque, acquisita la consapevolezza della necessità di organizzare adeguatamente il lavoro del magistrato, potrà considerarsi efficiente quell’organizzazione del lavoro del giudice che non scalfisca, in nome di un efficientismo senza valori, le regole di garanzia, difesa e contraddittorio che sono la sintesi del giusto processo sancito dalla Costituzione.

Ma un processo è giusto soprattutto se ha una durata ragionevole; anche questo principio è contenuto chiaramente nell’art. 111 della Cost..

E’ nella ricerca di un giusto equilibrio tra durata ragionevole del processo e rispetto delle regole di garanzia, che si gioca la partita dell’efficienza.

I protocolli si limitano, pertanto, a suggerire regole di condotta, soluzioni e prassi condivise che siano di ausilio per il raggiungimento di questo giusto equilibrio.

Questa premessa è necessaria per comprendere la genesi dei protocolli e l’importanza pratica dei medesimi.

Il nostro Tribunale dal 31 marzo 2010 ha un “protocollo” realizzato dall’Osservatorio Civile, e, dunque, con la collaborazione dei magistrati e degli avvocati che lo compongono.

Il protocollo del Tribunale di Ariano Irpino è stato comunicato al coordinamento nazionale degli osservatori ed è liberamente consultabile sul relativo sito nazionale.

Speriamo nel successo del protocollo, nell’ambito di chi può e deve applicarlo ed osservarlo.

La spinta dell’efficienza, sia chiaro, non promana solo dall’alto, dal vertice e men che meno affidandosi all’idea arcaica del giudice oracolare; la spinta dell’efficienza deve provenire dal basso, nel senso nobile del termine, ovverosia da chi la giustizia l’amministra quotidianamente, magistrati, avvocati, personale

amministrativo, ufficiali giudiziari, unici a sapere davvero quali sono le criticità che caratterizzano ciascun ufficio giudiziario.

Queste sono le fondamenta dei protocolli e le ragioni alla base di questo importante lavoro svolto dall'osservatorio devono essere a tutti chiare: solo attraverso una consapevole acquisizione del senso e del significato degli osservatori e dei protocolli si creano le vere fondamenta delle prassi virtuose e, dunque, dell'efficienza.

*maria cristina rizzi*